

# I rimborsi IVA possono facilitare gli investimenti nei beni di "Industria 4.0"

Con le misure degli artt. 30 e 38-bis del DPR 633/72 si potrebbe attenuare l'aggravio finanziario e favorire le agevolazioni previste dal Ddl. di bilancio

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Il [disegno di legge di bilancio](#) per il prossimo anno, nel solco della strategia "Industria 4.0", rinnova per il 2017 le disposizioni che consentono i **super-ammortamenti** e introduce gli **iper-ammortamenti** per alcuni specifici beni strumentali, al fine di favorire il rinnovamento tecnologico delle imprese italiane, la competitività delle stesse sui mercati nazionali e internazionali e, più in generale, la ripresa economica.

Nella stessa ottica devono leggersi le modifiche proposte in tema di credito d'imposta riconosciuto per le spese incrementative relative ai costi di **ricerca e sviluppo** di cui all'[art. 3](#) del DL 145/2013.

Secondo le attuali intenzioni, il beneficio, a partire dal 2017 e fino al 2020, dovrebbe essere riconosciuto nella misura del **50%** di tutte le spese agevolabili sostenute, senza alcuna distinzione di tipologia. Inoltre, l'importo massimo del credito d'imposta dovrebbe passare dagli attuali cinque milioni annui a 20 milioni annui.

Le imprese italiane, nel valutare l'opportunità di effettuare investimenti che permettano di beneficiare delle agevolazioni richiamate, al fine di identificare i **costi e benefici** che ne derivano, non possono prescindere da una valutazione dell'esposizione finanziaria che l'investimento richiederà.

A tale riguardo, assumono rilevanza le disposizioni contenute nell'[art. 30](#), comma 3, lett. c) del DPR 633/72, che consentono ai soggetti passivi IVA il [rimborso annuale](#) dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni **ammortizzabili**, come pure dei beni e servizi per studi e ricerche.

Il soggetto passivo IVA, per chiedere il rimborso dell'eccedenza d'imposta, è tenuto alla compilazione del **quadro VX** della dichiarazione annuale IVA.

## Rimborso annuale IVA su acquisto o importazione di beni ammortizzabili

Inoltre, l'[art. 38-bis](#), comma 2 del DPR 633/72 prevede la rimborsabilità, su base trimestrale, dell'IVA assolta sugli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, se questi sono effettuati per un ammontare **superiore ai due terzi** dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili, nel medesimo periodo di riferimento.

Il credito è chiesto a rimborso mediante la presentazione, in via telematica, del **modello TR**. L'istanza può

presentarsi con riferimento ai soli primi tre trimestri solari, entro il mese successivo al periodo di riferimento (entro il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno).

Per consolidato orientamento dell'Amministrazione finanziaria, al fine di individuare i beni ammortizzabili, deve farsi riferimento alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

La norma che permette di accedere ai [rimborsi trimestrali](#) è più **restrittiva**, principalmente in quanto intende agevolare solo l'operatore economico che si trovi nella fase di start up o in una fase di apprezzabile rinnovamento.

Il legislatore nazionale ha, dunque, inteso sostenere la nascita e lo sviluppo delle attività economiche anche prevedendo agevolazioni che permettano di **limitare l'aggravio finanziario**, in particolare derivante dall'IVA, naturalmente connesso ai nuovi investimenti. L'imposta assolta sugli acquisti in parola avrebbe diversamente richiesto il trascorrere di un ampio lasso di tempo prima di essere completamente assorbita dall'imposta a debito generata dalle operazioni attive poste in essere.

La detraibilità dell'imposta assolta permette, peraltro, di utilizzare (in tutto o in parte) il credito IVA generato dagli investimenti in **compensazione "orizzontale"** con altri tributi, per un ammontare massimo di 700.000 euro annui, qualora il soggetto passivo si trovi nelle condizioni prescritte dagli [artt. 17 e 25](#) del DLgs 241/97.

Inoltre, si ricorda che le attuali previsioni dell'[art. 38-bis](#), commi 3 e 4 del DPR 633/72, dopo le semplificazioni in vigore dal 13 dicembre 2014 apportate dal DLgs n. [175/14](#), **non** prevedono **più** l'obbligo – per il soggetto passivo richiedente il rimborso del credito IVA – di prestare **garanzia** a tutela dell'Erario che copra l'importo rimborsabile e i relativi interessi. Dall'esonero suddetto restano, tuttavia, esclusi (tra gli altri) i soggetti che si trovano nei primi due anni di attività, fatta eccezione per le [start up innovative](#) ex [art. 25](#) del DL 179/2012.

Dal quadro finora delineato risulta che le disposizioni dell'[art. 30](#) e dell'[art. 38-bis](#) del DPR 633/72, ricorrendone i presupposti, consentono un'attenuazione dell'aggravio finanziario connesso agli investimenti che può facilitare il beneficiare delle **agevolazioni** previste dal Ddl. di bilancio per il 2017.